



**Società Mutua Piemonte ETS**  
Società di Mutuo Soccorso  
Fondata a Pinerolo

# STATUTO

(approvato in data 26/06/2018)

## **ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE**

Esiste ai sensi della legge 15/04/1886 n. 3818, una Società di Mutuo Soccorso denominata "SOCIETÀ MUTUA PIEMONTE Ente del Terzo Settore" più brevemente denominata "SOCIETÀ MUTUA PIEMONTE ETS" (di seguito indicata anche come Mutua).

Detta Società, con il nome di SOCIETÀ MUTUA PINEROLESE, è stata costituita in Pinerolo l'11/01/1996 con atto del notaio Francesco Audano, su iniziativa dei Presidenti e di un gruppo di Soci delle Società Operaie di Mutuo Soccorso riunite nella Consulta Pinerolese e con il sostegno del Consorzio Mutue di Novara e del Coordinamento Regionale delle Società di Mutuo Soccorso e Cooperative del Piemonte.

È disciplinata oltre che dalla Legge 15/04/1886 n. 3818 e sue successive modificazioni, dal codice del terzo settore D.Lgs. 117/2017 e dal presente Statuto.

## **ART. 2 - DURATA**

La durata della Mutua è fissata fino al 31 dicembre 2099.

## **ART. 3 - SEDE**

La Mutua ha sede in Pinerolo (TO) ora in via Cravero n. 44. Eventuale variazione della sede sociale potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

La Società può istituire sedi periferiche, uffici di rappresentanza o amministrativi e dipendenze in genere.

## **ART. 4 - SCOPI OGGETTO**

La Società Mutua Piemonte ETS è una mutua volontaria senza fini di lucro ed ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le sue forme e nelle modalità consentite dalla Legge e dal presente Statuto.

La Società Mutua Piemonte si propone pertanto, in coerenza con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3818/1886, la realizzazione di attività mutualistiche, in forma diretta ed indiretta, anche tramite la gestione associata con altri organismi, enti e/o soggetti pubblici e privati, attraverso l'erogazione di assistenze sanitarie e socio sanitarie. La Mutua nello svolgimento della propria attività si propone fra l'altro:

- a) di erogare ai Soci sussidi in caso di malattia, infortunio e invalidità al lavoro, inabilità temporanea o permanente o altri prevedibili od imprevedibili eventi;
- b) di erogare sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai Soci per la diagnosi, la cura, e la prevenzione delle malattie e delle conseguenze degli infortuni;
- c) di erogare sussidi economici alle famiglie dei Soci defunti;
- d) garantire prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, sia in forma indiretta (riconoscendo sussidi e rimborsi), sia in forma diretta anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private nonché potendo gestire presidi e strutture sanitarie ed assistenziali;
- e) di svolgere, in accordo eventuale con organizzazioni sindacali e/o associazioni di categoria, oppure in modo autonomo, un'attività di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e prevenzione delle malattie, rivolta ai Soci che aderiscono singolarmente e volontariamente alla Mutua, oppure collettivamente in conformità a contratti di lavoro, di accordo o regolamento aziendale come previsto dalle leggi vigenti;
- f) di partecipare e promuovere, nei settori dell'educazione sanitaria e mutualistica della cultura e del tempo libero, iniziative culturali, sportive o ricreative atte ad elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i Soci e le loro famiglie;

- g) di diffondere e rafforzare i principi della mutualità della cooperazione e i legami della solidarietà fra i Soci nonché tra questi ultimi e altre persone bisognevoli di aiuto e di conforto, assumendo od aderendo, a questo scopo, a tutte quelle iniziative che saranno ritenute idonee dal Consiglio di Amministrazione;
- h) di promuovere ogni altra iniziativa che si rendesse conveniente o necessaria al conseguimento dello scopo sociale.

Per la realizzazione di quanto previsto nei punti precedenti del presente articolo, la Mutua potrà attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purché conformi al presente Statuto.

In particolare la Mutua, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà:

- 1) stabilire rapporti con organismi mutualistici e/o enti del terzo settore a livello locale, regionale, nazionale, ed internazionale;
- 2) aderire e partecipare anche finanziariamente ad organismi che svolgano attività assistenziali, ricreative, culturali o che si propongano comunque scopi ed attività affini a quelle esercitate dalla Mutua stessa;
- 3) partecipare ad organismi consortili ed affidare ad essi l'effettuazione di determinati servizi;
- 4) istituire e gestire fondi integrativi sanitari ed altre forme di tutela sanitaria e socio-sanitaria previste e consentite dalla legge;
- 5) stipulare convenzioni ed accordi con Enti pubblici, aziende, associazioni, sindacati e gruppi al fine del raggiungimento dello scopo sociale;
- 6) effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui all'oggetto sociale;
- 7) aderire ad organismi associativi, di rappresentanza e sindacali a livello locale, nazionale ed internazionale.

Le norme ed i limiti relativi alle prestazioni sociali sono precisati nel regolamento.

## **ART. 5 - SOCI SOCI ORDINARI**

Possono essere Soci tutte le persone fisiche. Possono associarsi anche i minori di età ed in tal caso i rapporti con la Mutua saranno tenuti da chi esercita la potestà o la tutela.

Nei confronti delle persone non di nazionalità italiana le assistenze della Mutua potranno essere erogate solo in Italia e per il periodo di effettiva residenza.

L'ammissione a Socio ordinario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su domanda scritta dell'interessato, ed è condizionata al versamento, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, della eventuale quota di ammissione e dei contributi sociali.

Il vincolo sociale è sospeso nei casi di morosità stabiliti dal regolamento.

Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente Statuto

Il Consiglio di Amministrazione può rifiutare l'ammissione dell'aspirante Socio quando:

- l'attività dell'aspirante Socio sia in contrasto o in concorrenza con quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti;
- l'aspirante Socio sia stato condannato per gravi reati contro la persona, il patrimonio e la morale.

## **SOCI ONORARI**

Per particolari meriti nel raggiungimento delle finalità sociali, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea potrà nominare Soci onorari. Trattasi di qualifica puramente onorifica. I Soci onorari potranno assistere alle assemblee pur essendo privi del diritto di voto salvo siano anche Soci ordinari.

## **SOCI CONVENZIONATI ASSISTITI**

Sono Soci convenzionati assistiti i lavoratori iscritti collettivamente tramite enti, associazioni, società, sindacati e aziende, ai quali per legge, per disposizioni statutarie, in base a contratti di lavoro, regolamenti o accordi aziendali sia attribuito il potere o la facoltà di affidare alla Mutua l'assistenza, come previsto dal precedente art. 4, dei lavoratori medesimi ed eventualmente dei loro familiari.

L'adesione dei Soci convenzionati assistiti è disciplinata da un'apposita convenzione stipulata tra la Mutua e i soggetti di cui al comma precedente.

Lo status di Socio convenzionato assistito viene acquisito automaticamente, salvo espressa rinuncia del dipendente, con la stipula della convenzione di cui sopra e finisce secondo quanto stabilito dalla convenzione stessa. Fatto salvo quanto previsto dal presente art. 5, il Socio convenzionato assistito ha gli stessi diritti e doveri del Socio ordinario ivi compreso il diritto individuale di recedere.

## **ALTRI SOCI**

Possono diventare Soci di Società Mutua Piemonte altre società di mutuo soccorso. In questo caso i loro membri persone fisiche beneficeranno di prestazioni rese dalla Mutua. Possono diventare Soci della Mutua anche i fondi sanitari integrativi di cui all'art. 4 punto 4 del presente Statuto, in rappresentanza dei loro iscritti.

L'adesione di altre società di mutuo soccorso e di fondi sanitari integrativi avverrà attraverso la stipula di una convenzione approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Ognuno dei Soci qui descritti potrà partecipare alle Assemblee disponendo di un voto.

#### **ART. 6 - RECESSI**

Il Socio può recedere dalla società, comunicando il recesso entro il 30 settembre con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equipollente, indirizzata al Consiglio di Amministrazione della Mutua o consegnata a mano presso la segreteria della società che rilascerà ricevuta con la data di presentazione. Il recesso ha efficacia con l'inizio dell'anno successivo e, pertanto, fino a tale data il Socio resta impegnato al pagamento del contributo. Il Socio può recedere da una sola delle varie assistenze a cui aderisce, salvo diversa disposizione adottata dal Consiglio di Amministrazione. Se il Socio non esercita la facoltà di recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno. Le singole convenzioni con aziende, enti, fondi e altre società di mutuo soccorso possono prevedere una diversa modalità di recesso.

#### **ART. 7 - ESCLUSIONI**

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio nei seguenti casi:

- a) inadempienza o inosservanza da parte del Socio dello Statuto e dei regolamenti, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempienze che non consentano la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto sociale;
- b) che il Socio svolga o tenti di svolgere, anche in seguito a variazioni della sua condizione, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- c) condanna del Socio per gravi reati contro la persona, il patrimonio e la morale, o a pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- d) per aver simulato ad arte il verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni;
- e) che il Socio, con fatti dolosi o colposi, abbia provocato alla Società un danno che possa prevedere un rimborso ai sensi dell'art. 2043 del C.C.

L'esclusione ha effetto immediato. I Soci esclusi sono tenuti al pagamento dei contributi sociali relativi all'esercizio durante il quale è stato adottato il provvedimento di esclusione. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al Socio per iscritto, con raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equipollente. Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, ricorrendo alla procedura arbitrale di cui all'art. 25 del presente Statuto.

#### **ART. 8 - SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO**

In caso di recesso del Socio o di esclusione, nessun importo sarà liquidato al medesimo.

#### **ART. 9 - PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio della Società è costituito dai beni mobili ed immobili, dalle somme accantonate e da qualsiasi altro bene che sia pervenuto a titolo legittimo, quali risultano dal bilancio approvato dai Soci in Assemblea ordinaria.

Una parte degli avanzi di esercizio e delle riserve, stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, resterà nella cassa della Società o in c/c bancari finalizzati allo scopo di far fronte alle spese correnti di amministrazione, l'altra sarà impiegata a cura del Consiglio nei seguenti modi:

- a) in titoli emessi o garantiti dalla Banca Centrale Europea, emessi o garantiti dal tesoro degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) obbligazioni bancarie o prodotti finanziari di istituti che garantiscano finalità etiche;
- c) in tutte quelle operazioni mobiliari e/o immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.

I Soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale. Gli avanzi di gestione nonché i fondi accantonati e le riserve non possono anche in modo indiretto essere distribuiti ai Soci durante la vita della Mutua, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

In caso di scioglimento della Società l'intero patrimonio sociale sarà devoluto ad altra Società di Mutuo Soccorso ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli art. 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

#### **ART. 10 - LASCITI E DONAZIONI**

I lasciti e le donazioni che la Società conseguisse per un fine determinato dovranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi determinati in conformità della destinazione fissata dal testatore o donatore.

#### **ART. 11 - ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio si inizia il 01 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo deve essere presentato all'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell'anno a cui si riferisce.

Il bilancio deve essere redatto secondo le normative vigenti.

#### **ART. 12 - ORGANI DELLA SOCIETÀ**

Gli organi della società sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario del Consiglio di Amministrazione
- l'Organo di controllo

Tutte le cariche sociali sono gratuite e volontarie.

L'eventuale prestazione professionale resa da uno degli organi sociali in favore della società può essere retribuita, su richiesta o su valutazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'assemblea dei Soci è composta dai Soci in regola con il pagamento dei contributi sociali e che risultino iscritti a libro soci da almeno 90 giorni. Il Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro Socio, avente diritto di voto e munito di delega scritta. Nessun Socio può rappresentare più di un Socio. I Soci persone giuridiche hanno diritto ad un solo voto ed in Assemblea potrà partecipare il legale rappresentante o suo delegato con delega scritta.

#### **ART. 14 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione. Il segretario del Consiglio assume, di regola, le funzioni di Segretario dell'Assemblea. Nelle Assemblee straordinarie o quando il Presidente lo reputi opportuno tale funzione è assunta da un Notaio.

Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea.

L'Assemblea può, su indicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominare un'altra persona alla Presidenza dell'Assemblea.

#### **ART. 15 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio, il rendiconto economico e la relazione del Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso atto della relazione dell'Organo di controllo;
- b) eleggere il Consiglio di Amministrazione;
- c) nominare l'Organo di controllo;
- d) deliberare sulle proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione e sulle proposte presentate dai Soci comunicate al Consiglio almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea;
- e) indicare le linee guida per le attività sociali e per la stesura dei regolamenti.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- a) modificare lo Statuto;
- b) procedere allo scioglimento della società nominando i liquidatori ai sensi di legge;
- c) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura anche patrimoniale.

Tutti i Soci hanno diritto di accesso alle informazioni che devono essere fornite loro prima o durante l'Assemblea. Le informazioni possono essere ottenute presso la sede sociale a partire dalla data di convocazione dell'Assemblea.

#### **ART. 16 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Le Assemblee ordinarie devono essere convocate dal Consiglio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Gli avvisi di convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie devono essere affissi almeno quindici giorni prima nei locali della sede sociale e pubblicate sul sito Web.

Alle convocazioni deve essere data adeguata pubblicità onde favorire la massima partecipazione dei Soci; in caso di Assemblea straordinaria deve essere data notizia ai Soci mediante lettera o mezzo equipollente e, se all'ordine del giorno compare lo scioglimento della Società, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equipollente.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e la formazione dell'ordine del giorno può essere richiesta da almeno il 25 per cento dei Soci con comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione che nel caso deve provvedere alla convocazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

#### **ART. 17 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Per la validità delle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, è necessaria in prima convocazione la presenza di persona o per delega di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

Se nella prima riunione non si raggiunge tale presenza, l'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve riunirsi in seconda convocazione dopo almeno 24 ore e può essere indetta con lo stesso avviso della prima.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà deliberare validamente in seconda convocazione su tutti gli argomenti previsti all'ordine del giorno qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni saranno prese con la maggioranza relativa nell'Assemblea ordinaria e con maggioranza di due terzi nell'Assemblea straordinaria salvo che per lo scioglimento della Società, per deliberare il quale occorrerà il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti e/o rappresentati.

Tutte le votazioni devono essere palesi.

#### **ART. 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo di nove a un massimo di undici consiglieri. Essi sono eletti fra i Soci ordinari con anzianità sociale di almeno 90 (novanta) giorni e sono dispensati dal prestare cauzione.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente. Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi e in giudizio, nonché la firma sociale. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. Il Consiglio nomina un Segretario, che potrà anche non rivestire carica di consigliere, e che è tenuto a redigere i verbali sia delle Assemblee dei Soci che delle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo di consiglieri o ad un singolo consigliere.

#### **ART. 19 - DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

I consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. I consiglieri decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

#### **ART. 20 - SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI**

Se vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione con delibera. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea che potrà riconfermarli nell'ufficio o sostituirli. Se vengono a mancare più del cinquanta per cento dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti. I consiglieri così nominati dall'Assemblea restano in carica fino al termine del periodo per il quale erano stati nominati i consiglieri sostituiti. Venendo a mancare l'intero Consiglio, l'Organo di controllo deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la sua ricostituzione.

#### **ART. 21 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri, sia di carattere ordinario che straordinario, per la gestione della Società ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci.

In particolare al Consiglio di Amministrazione, oltre alla nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario, spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci;
- c) redigere ed approvare i regolamenti;
- d) deliberare sull'ammissione dei nuovi Soci, il recesso e l'esclusione;
- e) stipulare atti e contratti di ogni genere e loro rescissione, assumere le obbligazioni inerenti all'attività e gestione sociale;
- f) conferire procure per singoli atti e categorie di atti ferma restando la facoltà attribuita al Presidente;
- g) assumere e licenziare il personale;
- h) deliberare l'apertura e la chiusura di sedi e succursali;
- i) deliberare sull'attività di cui art. 4 del presente Statuto.
- j) determinare i compensi dovuti ai suoi membri per attività continuativa espletata in adempimento di specifici incarichi di natura professionale svolti in favore della Mutua.

#### **ART. 22 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei consiglieri lo ritenga necessario. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **ART. 23 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede le Assemblee dei Soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza legale e la firma sociale di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati,

pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo rilasciando quietanze liberatorie ed aprire conti correnti bancari Il Presidente può stipulare prestiti e mutui ed ha poteri di spesa secondo regolamento o delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Il fatto stesso che il Vicepresidente agisca in nome e in rappresentanza della Società attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito.

#### **ART. 24 - ORGANO DI CONTROLLO**

L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea ed opera secondo le leggi e le normative delle società di mutuo soccorso e ai sensi del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, se non deciso diversamente dall'Assemblea, dura in carica tre esercizi e può essere rinominato.

#### **ART. 25 - ORGANISMO DI CONCILIAZIONE**

Le eventuali controversie tra i Soci e la Società di Mutuo Soccorso saranno oggetto di un tentativo di conciliazione dinnanzi ad un Organismo di Conciliazione concordato tra le parti, in alternativa a quello costituito presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato del luogo in cui la Società ha la propria sede legale.

Nel caso in cui il procedimento di conciliazione si concluda senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, la controversia potrà essere definitivamente risolta da un Arbitro Unico nominato dalla medesima Camera di Commercio Industria e Artigianato di cui sopra, su istanza di una delle parti.

L'Arbitrato avrà natura rituale. La sede del procedimento arbitrale sarà presso tale Camera di Commercio Industria e Artigianato e l'Arbitro Unico deciderà secondo diritto.

L'Arbitro comunica la sua decisione sinteticamente motivata alle Parti.

Le Parti si impegnano a considerare il Lodo Arbitrale quale espressione della loro volontà contrattuale.

La presente clausola compromissoria non preclude a ciascuna delle Parti la possibilità di adire il giudice ordinario per l'ottenimento di provvedimenti monitori e cautelari non concedibili dagli arbitri. In questo, come in ogni altro caso in cui il Collegio arbitrale risultasse privo di giurisdizione, è esclusivamente competente il Tribunale del luogo in cui la Società ha la propria sede legale.

#### **ART. 26 - CLAUSOLA FINALE**

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto e dalle norme regolamentari si fa riferimento alle leggi generali e a quelle speciali delle mutue volontarie.